SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA —

N. 1560-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FALCUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo agli Istituti italiani di cultura in Polonia ed agli Istituti polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro della Pubblica Istruzione
e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(V. Stampato Camera n. 2436)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1º febbraio 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 febbraio 1989

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Nel dicembre del 1984 in occasione della visita compiuta in Polonia dal Ministro degli affari esteri furono poste le basi, con uno scambio di lettere, per l'apertura di un Istituto di cultura polacco a Roma e di un secondo Istituto italiano di cultura – uno è già operante a Varsavia – a Cracovia.

Il Ministero degli affari esteri ha ritenuto opportuna l'iniziativa promossa con lo scambio di lettere suddetto dal momento che Cracovia riveste un ruolo fondamentale nel panorama culturale polacco: non è un caso, infatti, che la Francia abbia già aperto un suo centro culturale in quella città.

Le trattative, subito avviate, hanno portato alla firma dell'accordo in esame il 21 giugno 1985.

Detto accordo corrisponde al reciproco interesse ed alla reciproca volontà dell'Italia e della Polonia di intensificare i loro rapporti bilaterali.

L'area culturale costituisce un'area particolarmente fertile per corrispondere a questa finalità.

Essa non solo favorisce le occasioni di reciproca conoscenza e di scambio, ma, ciò che più conta, costituisce oggettivamente un arricchimento in termini di libertà.

Non è inopportuno sottolineare quanto ciò sia importante in una fase in cui la Polonia ha avviato un processo teso a rafforzare i suoi rapporti con l'Europa.

L'Italia, i cui legami culturali con la Polonia hanno radici antiche e profonde, può e deve assecondare questo processo.

In questa prospettiva va apprezzato ed approvato l'accordo del 21 giugno 1985 di cui, con il disegno di legge al nostro esame si intende autorizzare la ratifica, ed è in questo senso che la Commissione affari esteri sollecita l'Assemblea.

FALCUCCI, relatore

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Azzarà)

29 marzo 1989

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo agli Istituti italiani di cultura in Polonia ed agli Istituti polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.